Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2356

21.10.2026

DECISIONE (UE) 2026/2356 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2026

relativa alla firma del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo per quanto riguarda la lotta al riciclaggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione (UE) 2024/1764 [1] il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome dell'Unione, ai negoziati relativi a un protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo («protocollo»).

(2) Il protocollo è stato adottato dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 15 maggio 2026 e l'apertura alla firma è prevista per il 14 ottobre 2026.

(3) Il protocollo è conforme all'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ossia garantire il funzionamento del mercato interno attraverso l'adozione di misure.

(4) Il protocollo prevede, tra l'altro, disposizioni in tema di oggetto e ambito di applicazione, definizioni di attività virtuali e di prestatori di servizi per le attività virtuali, poteri di sospensione delle unità di informazione finanziaria, cooperazione tra le unità di informazione finanziaria e istituzione, a livello nazionale, di un meccanismo centralizzato automatico (o di un meccanismo simile) contenente informazioni su conti bancari, conti di pagamento, conti titoli, cassette di sicurezza e conti di attività virtuali.

(5) Il protocollo presenta le potenzialità di rafforzare considerevolmente i quadri dell'antiriciclaggio e la relativa cooperazione tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri partner internazionali fondamentali che potrebbero diventare parti del protocollo.

[1] Decisione (UE) 2024/1764 del Consiglio, del 13 giugno 2024, che autorizza la Commissione a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati relativi a un protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (GU L, 2024/1764, 24.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1764/oj).

(6) Le norme stabilite nel protocollo si sovrappongono in larga misura a norme comuni adottate a livello di Unione, dalle quali traggono ispirazione. Tali norme comuni comprendono, in particolare, le direttive (UE) 2024/1260 ([2]) e (UE) 2024/1640 ([3]) del Parlamento europeo e del Consiglio, e il regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]). Inoltre, il protocollo si sovrappone alla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]), che rimane applicabile soltanto in relazione all'Irlanda, e alle decisioni quadro 2003/577/GAI ([6]), 2005/212/GAI ([7]), e 2006/783/GAI ([8]) del Consiglio, che rimangono applicabili soltanto in relazione alla Danimarca e all'Irlanda e tra la Danimarca e l'Irlanda.

(7) La Commissione ha partecipato ai negoziati a nome dell'Unione, garantendo la conformità del protocollo al pertinente diritto dell'Unione.

(8) A norma del suo articolo 37, il protocollo è aperto alla firma da parte dell'Unione. L'Unione dovrebbe diventare parte del protocollo unitamente agli Stati membri, poiché l'Unione e i suoi Stati membri hanno competenze nei settori contemplati dal protocollo. È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione per quanto riguarda le materie ricadenti nella competenza dell'Unione nella misura in cui il protocollo potrebbe incidere su norme comuni stabilite a livello dell'Unione o modificarne la portata. Anche gli impegni internazionali potrebbero incidere sulla portata di tali norme comuni o modificarla qualora tali impegni rientrino in un settore già in gran parte disciplinato da tali norme comuni, nella misura in cui gli impegni possano compromettere l'applicazione uniforme e coerente delle norme comuni e il buon funzionamento del sistema da esse istituito. Nel settore delle competenze concorrenti, gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui il protocollo non incide sulle norme comuni stabilite a livello di Unione o non ne modifica la portata, comprese le prevedibili prospettive di evoluzione di tali norme. La presente decisione non pregiudica la firma del protocollo da parte degli Stati membri secondo le rispettive procedure interne.

(9) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 10 settembre 2026.

(10) È pertanto opportuno firmare a nome dell'Unione il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, con riserva della conclusione del protocollo stesso ([10]).

([2]) Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (GU L, 2024/1260, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1260/oj).

([3]) Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).

([4]) Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1805/oj).

([5]) Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 , relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/42/oj).

([6]) Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2003/577/oj).

([7]) Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2005/212/oj).

([8]) Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2006/783/oj).

([9]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([10]) Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2026

Per il Consiglio

Il presidente

T. BYRNE